**ALLEGATO A**

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA NOMINA A COMPONENTE O PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)**

L'art. 215 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, stabilisce che:

*"1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e di valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.*

*2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.*

*3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa."*

Inoltre, il successivo art. 218 del medesimo D.Lgs., recante *"Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico"*, prevede che *"1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione."*

L'art. 1 dell'Allegato V.2 al citato D.Lgs. n. 36/2023, come sostituito dal citato D.Lgs. n. 209/2024 e modificato dal D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025, prevede che:

*"1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.*

*2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.*

*3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. (...)"*

Il successivo art. 2, *recante "Requisiti e incompatibilità"*, come modificato dalla L. n. 105/2025, prevede:

*"1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:*

*a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di*

*esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;*

*b) dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;*

*c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;*

*d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;*

*e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;*

*e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;*

*f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).*

*2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati. (...)"*

L'ASL BT, al fine di individuare in modo trasparente e tempestivo i componenti di propria nomina, con deliberazione n. 610 dell'08/04/2024, ha già approvato un avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di soggetti idonei ad essere nominati nel CCT e, con deliberazione n. 862 del 23/05/2024, ha approvato il relativo elenco.

Tuttavia, successivamente all'approvazione dell'elenco, la disciplina del CCT è stata modificata dalle norme sopra richiamate, anche con riferimento ai requisiti di ammissione e alle cause di incompatibilità dei componenti.

Ciò premesso, si rende necessario per l'ASL BT procedere alla pubblicazione del presente avviso, al fine di formare un nuovo elenco dei soggetti qualificati, da cui attingere per la designazione e la nomina dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così da garantire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale. Si procede, pertanto, alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che sostituisce l'avviso approvato con deliberazione n. 610 dell'08/04/2024 e con il quale si provvede alla formazione di un nuovo elenco, in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 862 del 23/05/2024, per poter procedere alle nomine normativamente previste in relazione ai contratti per i quali occorre costituire il CCT.

Il nuovo elenco sostituisce quello approvato con deliberazione n. 862 del 23/05/2024: i soggetti già iscritti nel precedente elenco, ove interessati, devono presentare nuova domanda entro il termine indicato al punto 6, attestando il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Si informa che la presentazione delle domande di iscrizione, secondo le modalità prescritte dal presente avviso, non comporta in alcun modo l'avvio di una fase di selezione. La raccolta delle candidature non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non costituisce impegno o promessa di incarico. I professionisti iscritti all'Elenco non vantano alcun diritto soggettivo, interesse legittimo, legittima aspettativa o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti di questa Amministrazione con riferimento alle procedure di nomina.

A tal fine, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale con la quale è approvato il presente avviso, è indetto

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

per la formazione del nuovo elenco dei soggetti qualificati per la nomina a componente o presidente del collegio consultivo tecnico (di seguito CCT), in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 862 del 23/05/2024, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

**1. Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente avviso è finalizzato alla formazione del nuovo elenco dei soggetti qualificati per la nomina a componente o presidente dei Collegi Consultivi Tecnici costituiti ai sensi dell'art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alla normativa vigente. I termini, la composizione e le modalità di nomina del CCT, nonché i relativi compiti, funzioni ed obblighi, così come la durata e le modalità di scioglimento sono stabiliti dalla legge vigente in materia. In particolare troveranno applicazione le seguenti norme, a cui si rinvia:

- art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 209/2024 e modificato dal D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025;
- Linee guida approvate con D.M. n. 12 del 17/01/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2022, per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi (art. 1, comma 6, All. V.2).

Possono presentare domanda, utilizzando il modello di cui all'Allegato B, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 3, compresi quelli già iscritti nell'elenco approvato con deliberazione n. 862 del 23/05/2024, per essere inseriti nel nuovo elenco, devono presentare nuova domanda alle medesime condizioni dei nuovi candidati.

**2. Sezioni dell'Elenco**

L'elenco verrà suddiviso in sezioni, sulla base dei profili professionali, tenuto conto dei seguenti settori: 1) ingegneria; 2) architettura; 3) giuridico; 4) economico. Ciascuna sezione è articolata nelle sottosezioni "Presidenti" e "Componenti".

**3. Requisiti di ammissione**

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i soggetti in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- assenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 , fermo restando che le ulteriori cause di incompatibilità previste dal medesimo comma 3, in quanto riferite al singolo contratto, sono dichiarate e verificate in sede di designazione;
- assenza di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del c.p. (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
- assenza di misure di prevenzione e delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- assenza di provvedimenti di destituzione dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento; di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
- diploma di laurea Vecchio Ordinamento e/o Magistrale e/o Specialistica o titoli equipollenti in ingegneria, architettura, giurisprudenza o discipline economiche;
- comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici da non meno di 5 anni per la sottosezione "Componenti" e di 10 anni per la sottosezione "Presidenti".

Per i requisiti professionali qualificanti si applica l'art. 2, commi 1 e 2, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, in particolare:

possono essere iscritti, nella sezione corrispondente al proprio profilo, ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, documentata dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice, con competenza nelle materie di cui sopra;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui sopra;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui sopra;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato con riferimento a un periodo minimo di cinque anni per la nomina come componente e di dieci anni per la nomina come presidente; ai fini del computo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti, anche cumulativamente considerati (art. 2, comma 2, All. V.2).

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Il mancato possesso dei requisiti minimi dichiarati dai candidati comporta la non ammissione nell'elenco CCT, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

Sono inseriti nell’elenco esclusivamente i candidati in possesso di tutti i requisiti minimi, come risultanti dalla domanda e dal curriculum. In sede di nomina, i curricula degli iscritti sono valutati dal RUP del contratto per il quale occorre costituire il Collegio.

**4. Ipotesi di incompatibilità dei membri e del presidente**

Non può assumere l'incarico di componente o presidente del CCT, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, colui che:

- ha svolto per la parte pubblica o per l'operatore economico attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- versa in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

Non può essere nominato presidente del CCT colui che abbia svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti (art. 2, comma 3, lett. c), All. V.2).

Fermo quanto previsto dai precedenti punti, il dipendente pubblico deve acquisire, se dovuta, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, prima dell'accettazione dell'incarico.

La sussistenza di cause di incompatibilità può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Allegato V.2. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'intero incarico.

**5. Decadenza, dimissioni e revoca**

Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023:

- ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio;
- le dimissioni dei componenti sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo e alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'art. 1 dell'Allegato V.2; il compenso spettante al sostituto è pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare;
- i componenti non possono essere revocati successivamente alla costituzione del Collegio.

**6. Modalità di presentazione e valutazione delle candidature**

I soggetti interessati presentano la propria domanda, secondo il modello di cui all'Allegato B, al seguente indirizzo PEC: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it, con l'indicazione nell'oggetto della dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ELENCO CCT ASL BT", entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi". Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

**L'elenco approvato con deliberazione n. 862 del 23/05/2024 è sostituito dal nuovo elenco a decorrere dalla data di approvazione di quest'ultimo; i soggetti già iscritti nel precedente elenco che non presentano nuova domanda entro il termine di presentazione sopra indicato non sono inseriti nel nuovo elenco, ferma restando la possibilità di presentare domanda in occasione dei successivi aggiornamenti.**

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, esclusivamente in formato pdf e deve contenere:

- la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, datata e sottoscritta con firma autografa o digitale, in cui i soggetti interessati, sotto la propria responsabilità, dichiarano ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui al punto 3, corredata di copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- dettagliato curriculum professionale, redatto su formato europeo e sottoscritto, dal quale devono evincersi con chiarezza i requisiti di cui al punto 3, con l'indicazione dei periodi di svolgimento degli incarichi;
- autorizzazione all'iscrizione nell'elenco e al trattamento dei dati e documenti forniti per le finalità connesse alla valutazione delle professionalità e all'affidamento di incarico per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico per ciascun contratto/appalto, contenuta nell'Allegato B.

L'Area Gestione Tecnica verifica il possesso dei requisiti sulla base delle domande pervenute; il nuovo Elenco è approvato con deliberazione del Direttore Generale. L'Elenco è aggiornato periodicamente mediante la riapertura dei termini con apposito avviso, in occasione della quale potranno essere presentate nuove domande. Ogni soggetto iscritto nell'Elenco è onerato di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione circa i dati e requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco. L'iscritto può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Elenco, mediante comunicazione inviata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Il riscontro da parte dell'amministrazione, al momento della designazione e prima della nomina formale a componente dei CCT, dell'eventuale mancato possesso, anche parziale, da parte dei soggetti iscritti dei requisiti dichiarati in sede di istanza, comporta il mancato affidamento dell'incarico, l'immediata cancellazione dall'Elenco

e la segnalazione alle autorità competenti in caso di dichiarazione mendace nonché, per i professionisti, agli ordini professionali di appartenenza.

**7. Utilizzazione dell'Elenco**

L'Elenco è utilizzato obbligatoriamente dalla stazione appaltante per la designazione e la nomina dei componenti del CCT di propria competenza e potrà essere utilizzato anche dagli operatori economici. La designazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sulla base della valutazione comparativa dei curricula in relazione all'importo e alla complessità del singolo contratto, previa verifica dei requisiti, dell'assenza di cause di incompatibilità e del rispetto dei limiti di cui all'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2.

**8. Collegio Consultivo Tecnico Facoltativo**

L'Elenco di cui al presente Avviso potrà essere utilizzato anche per l'individuazione dei componenti del CCT facoltativo, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e di seguito riportata. Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n. 36/2023, fuori dai casi previsti per la costituzione obbligatoria del CCT, l'ASL BT si riserva di utilizzare il presente elenco per la formazione di CCT facoltativi, atti a risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle prestazioni e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Il CCT facoltativo è formato da tre componenti e le modalità di nomina sono disposte dall'art. 7 dell'allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici.

**9. Compensi**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023: *«Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:*

*a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;*

*b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».*

Gli importi definiti dall'art. 6, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, richiamati dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2, nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1-bis, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, sono i seguenti:

*«a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:*

*1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;*

*2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;*

*3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;*

*4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;*

*5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;*

*b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:*

*1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;*

*2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;*

*3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;*

*4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;*

*5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro»*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2: *«Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»*.

Alla segreteria tecnico-amministrativa si applica l'art. 8 dell'Allegato V.2. Fino all'adozione delle nuove linee guida ministeriali, i compensi sono determinati secondo le Linee guida approvate con D.M. n. 12 del 17/01/2022, per la parte relativa alla determinazione dei compensi (art. 1, comma 6, All. V.2). Per ciascuna nomina il compenso è determinato nel provvedimento di conferimento dell'incarico. Restano ferme eventuali modifiche della normativa richiamata, che troveranno diretta applicazione.

**10. Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato sul portale aziendale dell'ASL BT, nelle sezioni *"Albo Pretorio"* e *"Concorsi e Avvisi"*, e nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ed è trasmesso agli ordini professionali per darne adeguata diffusione. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione nella sezione *"Concorsi e Avvisi"*.

**11. Trattamento dei dati personali**

I soggetti istanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, coordinato con il D.Lgs. n. 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.), ai fini della formazione di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

**12. Disposizioni Finali**

Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento. L'ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte il presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro DI BELLO